

**POLO SCOLASTICO CAVAZZI – SORBELLI**  
**DI PAVULLO NEL FRIGNANO**  
**AMPLIAMENTO PALESTRA A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO**

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

regolante le condizioni per la realizzazione dei lavori di ampliamento della palestra a servizio del polo scolastico Cavazzi – Sorbelli in comune di Pavullo nel Frignano.

**Premesso**

- che il polo scolastico Cavazzi – Sorbelli di Pavullo nel Frignano dispone di una palestra utilizzata per le proprie attività didattiche, come pure resa in disponibilità ad utenti esterni convenzionati;
- che tale palestra risulta ad oggi non più adeguata alle esigenze del polo scolastico, che negli anni è stato oggetto di progressivi ampliamenti che sono culminati nella costruzione di una nuova ala che accoglie circa 400 studenti dell'IIS Marconi;
- che la palestra del polo scolastico Cavazzi – Sorbelli dispone di un annesso campetto sportivo all'aperto non più funzionale alle esigenze dell'istituto e ad oggi inutilizzato che, opportunamente coperto, potrebbe dare risposta alle esigenze di ampliamento della palestra;
- che, di comune accordo con il Comune di Pavullo nel Frignano, si è favorevolmente valutata tale opportunità di potenziare la palestra esistente, così da poter risolvere le problematiche dovute all'inadeguatezza dell'attuale e, conseguentemente, ridurre gli elevati costi di affitto di strutture esterne al momento sostenuti dall'Amministrazione Provinciale per poter dare compiuta risposta alle esigenze didattiche di tutti gli studenti del polo scolastico;
- che, al riguardo, la Provincia di Modena ha redatto un progetto di fattibilità tecnica ed

economica che evidenzia un quadro economico complessivo di € 600.000,00 per l'esecuzione dei lavori in oggetto, IVA compresa.

- che, per la realizzazione dell'opera in oggetto, la Provincia di Modena e il Comune di Pavullo nel Frignano intendono collaborare, pertanto si rende necessario regolamentare i mutui rapporti giuridici, economici e tecnici con la stipula di una formale convenzione;
- che la Provincia di Modena, con delibera n° ....., assunta dal Consiglio Provinciale in data ....., ha approvato lo schema della convenzione da sottoscrivere con il Comune di Pavullo nel Frignano per la realizzazione dei lavori di ampliamento della palestra a servizio del polo scolastico Cavazzi - Sorbelli;
- che il Comune di Pavullo nel Frignano, con delibera n. 54 assunta in data 14/06/2018, ha approvato il medesimo schema di convenzione;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

#### **TRA:**

- Provincia di Modena, nella persona del Direttore dell'Area Lavori Pubblici ing. Alessandro Manni, nato a Modena il 01.11.1958, come previsto dall'art. 43 dello Statuto approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n° 6 del 30.09.2015, nonché in forza della deliberazione del Consiglio Provinciale n° \_\_\_ assunta da \_\_\_ in data \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge, domiciliato, per la carica che riveste, presso la Provincia di Modena, in Viale Martiri della Libertà n° 34, C.F. e P.IVA 01375710363, che nel seguito sarà semplicemente denominata "PROVINCIA"

e

- Comune di Pavullo nel Frignano, con sede in Pavullo nel Frignano, Piazza Montecuccoli n° 1, C.F. e P. IVA 00223910365, nella persona del ....., legittimato ai sensi ....., di seguito per brevità denominato "COMUNE",

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

## ARTICOLO 1

Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

## ARTICOLO 2

Le parti stabiliscono di concorrere in solido alla progettazione definitiva ed esecutiva, nonché al finanziamento e all'esecuzione dei lavori di ampliamento della palestra del polo scolastico Cavazzi – Sorbelli di Pavullo come segue:

La PROVINCIA si impegna:

- a rendere disponibile una quota finanziaria di € 400.000 di cui € 250.000,00 a valere sulle casse provinciali ed € 150.000,00 quale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena;
- a garantire il necessario coordinamento nella fase progettuale dell'opera;
- a gestire direttamente, in qualità di Ente Attuatore, l'appalto, la direzione ed il collaudo dei lavori.

Il COMUNE si impegna:

- a rendere disponibile una quota finanziaria di € 200.000,00 a valere su risorse comunali;
- alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto e di tutte le campagne di prove/indagini ad essi propedeutiche, a valere sulla propria quota di contribuzione, sotto il coordinamento della PROVINCIA e nel rispetto delle vigenti normative in materia; la progettazione di competenza del COMUNE sarà condotta sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica già redatto dalla PROVINCIA e allegato alla presente convenzione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
- all'acquisizione di tutte le necessarie approvazioni da parte degli organi competenti, sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

### **ARTICOLO 3**

Le quote finanziarie stabilite per ognuna delle parti, complessivamente pari a € 600.000,00 (euro seicentomila), corrispondono al totale costo dell'intervento così come stimato nell'allegato progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Eventuali incrementi del quadro economico complessivo che dovessero evidenziarsi a qualsiasi titolo a seguito dei successivi affinamenti progettuali saranno oggetto di ulteriori accordi preventivamente all'approvazione formale del progetto esecutivo da parte della PROVINCIA.

Qualora i successivi affinamenti progettuali evidenziassero invece un costo minore rispetto alla previsione preliminare, le quote finanziarie saranno mantenute comunque disponibili fino all'approvazione delle risultanze di collaudo.

A lavori ultimati, le eventuali economie di gestione saranno ripartite fra la parti pro quota.

### **ARTICOLO 4**

Ove il COMUNE intendesse avvalersi di collaboratori esterni per la redazione della progettazione di propria competenza, i relativi costi, in quanto afferenti al complessivo quadro economico dell'opera, dovranno essere preventivamente concordati con la PROVINCIA, che ne darà riscontro formale. Solo in esito a tale riscontro, il COMUNE potrà procedere all'approvazione dell'atto di affidamento ai professionisti individuati.

### **ARTICOLO 5**

La progettazione in carico al COMUNE si svolgerà sotto il coordinamento della PROVINCIA, alla quale dovranno direttamente fare riferimento anche gli eventuali professionisti esterni incaricati dal COMUNE, con particolare riferimento all'individuazione delle soluzioni tecniche e dei relativi costi.

### **ARTICOLO 6**

Fra i costi della progettazione, il COMUNE potrà inserire anche gli importi corrispondenti

agli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per le funzioni tecniche ivi previste ed effettivamente svolte da dipendenti del COMUNE, se dovuti e previa verifica con la PROVINCIA con le stesse modalità previste al precedente art. 4.

La liquidazione dei suddetti incentivi avverrà previa attestazione del COMUNE dell'avvenuta liquidazione degli stessi, a valere sulla propria quota di contribuzione di cui all'art. 2.

#### **ARTICOLO 7**

A progettazione esecutiva approvata, sarà definito il quadro delle somme del finanziamento complessivo di cui al precedente art. 3 al netto dei costi di progettazione, da destinare all'esecuzione dei lavori da parte della PROVINCIA.

Al riguardo, le quote in carico al COMUNE saranno versate alla PROVINCIA come segue:

- 20% della quota residua di spettanza del COMUNE all'approvazione della determina di affidamento dei lavori;
- 50% della quota residua di spettanza del COMUNE al raggiungimento di una quota di avanzamento dei lavori pari ad almeno il 50% dell'importo di affidamento;
- 20% della quota residua di spettanza del COMUNE alla sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori;
- 10% della quota residua di spettanza del COMUNE all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera.

La liquidazione delle quote da parte del COMUNE avverrà in ogni caso previa formale richiesta da parte della PROVINCIA

#### **ARTICOLO 8**

Il COMUNE è l'unico soggetto responsabile delle attività di progettazione.

La PROVINCIA è l'unico soggetto responsabile delle attività di affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori.

### **ARTICOLO 9**

Il COMUNE si obbliga a tenere sollevata la PROVINCIA da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo od azione che potesse essere promossa da terzi in relazione alla progettazione dell'opera di cui al precedente Art. 2.

La PROVINCIA si obbliga a tenere sollevato il COMUNE da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo od azione che potesse essere promossa da terzi in relazione all'affidamento e alla realizzazione dell'opera di cui al precedente Art. 2.

### **ARTICOLO 10**

Il presente atto è soggetto a registrazione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 26/04/1986 n. 131, solo in caso d'uso. In tal caso, tutte le spese all'uopo necessarie saranno a carico di chi ne facesse richiesta.

### **ARTICOLO 11**

Per quanto non previsto e non contenuto nella presente convenzione, valgono tutte le disposizioni di Legge vigenti in materia, di cui è obbligatoria l'osservanza.

### **ARTICOLO 12**

Eventuali controversie connesse con l'interpretazione o l'esecuzione della presente convenzione, non composte dalle parti, verranno demandate al giudizio di un collegio arbitrale di tre membri, dei quali due scelti dalla parti contraenti ed il terzo, con funzione di Presidente, nominato di comune accordo dalle parti medesime.

### **ARTICOLO 13**

La convenzione diviene esecutiva contestualmente alla sottoscrizione del presente atto da parte dei contraenti.

### **ARTICOLO 14**

La PROVINCIA ha facoltà di risolvere unilateralmente la presente convenzione qualora:

- il COMUNE non abbia consegnato alla PROVINCIA la progettazione esecutiva

dell'opera in oggetto, dotata di tutti i pareri di legge, entro i successivi trentasei mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;

- l'opera non risulti collaudabile per carenze occulte attribuibili alla progettazione dei lavori;
- in ogni altro caso di grave inadempienza rispetto a quanto pattuito con la presente convenzione.

In caso di risoluzione per i motivi sopracitati, la PROVINCIA avrà diritto di rivalsa per le somme eventualmente versate al COMUNE ed effettivamente riconducibili al motivo della rivalsa.

#### **ARTICOLO 15**

Il COMUNE ha facoltà di risolvere unilateralmente la presente convenzione qualora:

- la PROVINCIA non abbia provveduto all'accantieramento dei lavori entro diciotto mesi dalla consegna del progetto esecutivo dell'opera. A tale riguardo farà fede la data del verbale di consegna dei lavori all'appaltatore;
- la PROVINCIA non abbia ultimato i lavori entro i successivi ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori all'appaltatore. A tale riguardo farà fede la data del verbale di ultimazione dei lavori;
- l'opera non risulti collaudabile per carenze attribuibili all'esecuzione dei lavori;
- in ogni altro caso di grave inadempienza rispetto a quanto pattuito con la presente convenzione.

In caso di risoluzione per i motivi sopracitati, il COMUNE avrà diritto di rivalsa per le somme eventualmente versate alla PROVINCIA ed effettivamente riconducibili al motivo della rivalsa.

#### **ARTICOLO 16**

Il presente atto consta di n. 8 fogli, ciascuno dei quali è controfirmato dal Direttore dell'Area

Lavori Pubblici della PROVINCIA e dal Dirigente responsabile del COMUNE.

Letto confermato e sottoscritto, in duplice originale.

Modena, \_\_\_\_\_

PER LA PROVINCIA DI MODENA

IL DIRETTORE DELL' AREA LAVORI PUBBLICI

.....

PER IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL .....

.....